

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di tale medesima sede ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal locale Pm avverso l'ordinanza con la quale il Gip, accogliendo il ricorso dell'indagato, aveva sostituito con la misura degli arresti domiciliari la precedente misura della custodia in carcere applicata a carico di Ritaccio Patrizio, indagato per diversi episodi di pornografia minorile.

Il Tribunale ha rilevato che l'atto di impugnazione presentato dall'ufficio della pubblica accusa era stato verosimilmente depositato presso la Cancelleria di una delle sezioni dibattimentali del Tribunale di Torino e non presso la cancelleria del Gip né presso quella del riesame; l'atto stesso risultava essere stato depositato nell'ultimo giorno utile, cioè il 31 ottobre 2014, riguardando un provvedimento emesso il 21 ottobre precedente; ha, altresì, osservato il Tribunale che non risultava l'orario nel quale l'atto era stato depositato; al riguardo ha rilevato il Tribunale che, se fosse stato depositato in orario pomeridiano, cioè allorché gli uffici sono chiusi al pubblico, esso doveva intendersi depositato il giorno successivo e quindi tardivamente.

In ogni caso, ha aggiunto il Tribunale, non risultava che l'atto di impugnazione fosse pervenuto alla Cancelleria della Sezione competente per il riesame entro il giorno 31 ottobre 2014, atteso che la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame risultava essere stata inviata al giudice che aveva emessa l'atto impugnato solo in data 3 novembre 2014.

Il Tribunale ha, altresì, aggiunto, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Pm, che non vi era la prova della autenticità della provenienza dell'atto medesimo, in quanto la persona che aveva depositato l'atto non era stata identificata nei modi di legge.

Avverso detta ordinanza ha, come detto, interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Torino osservando che l'atto era stato materialmente depositato dal Pm nella mani della cancelliera addetta alla IV sezione dibattimentale del Tribunale di Torino nel pomeriggio del 31 ottobre 2014.

Il deposito doveva, pertanto, ritenersi tempestivo e regolare; in particolare con riferimento alla tempestività il ricorrente osserva che il provvedimento originariamente impugnato, cioè la modificazione della misura cautelare applicata al Ritaccio, non era mai stato oggetto di comunicazione alla Procura della Repubblica, la quale ne ha avuto informale conoscenza solo alcuni giorni dopo la sua emissione, sicché la decorrenza del termine per la

presentazione dell'appello da parte dell'Ufficio non poteva essere fissata alla data di adozione del provvedimento del Gip.

Riguardo alla assenza di indicazioni in ordine alla persona che aveva materialmente depositato l'atto di gravame, ad avviso del Pm ricorrente l'avvenuta ricezione, con l'attestazione del deposito, da parte del Cancelliere del Tribunale deve ritenersi tale da assicurare certezza circa l'autenticità dell'atto e della sua riconducibilità a colui che lo ha sottoscritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, risultato fondato, deve, pertanto essere accolto.

Rileva il Collegio che la impugnata ordinanza fonda la propria decisione, assunta nel senso della inammissibilità dell'appello proposto dal Pm avverso il provvedimento del 21 ottobre 2014 con il quale il Gip del Tribunale di Torino aveva accolto la istanza volta alla modifica della misura cautelare applicata a carico di Ritaccio Patrizio sostituendo quella della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, essenzialmente sui seguenti rilievi: a) l'atto di appello del pubblico ministero è stato depositato, in data 31 ottobre 2014 non presso la Cancelleria della Sezione del riesame del Tribunale subalpino (chiarirà poi nel suo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Torino che il predetto deposito è intervenuto presso la Cancelleria della IV Sezione penale dibattimentale di quel Tribunale a mani di un funzionario che ha provveduto ad apporre il timbro a datario e quello dell'ufficio oltre che la sua sottoscrizione); da tale modalità di deposito il Tribunale ne ha fatto discendere la illegittimità, in quanto essa è intervenuta in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 582, comma 1, e 583, comma 1, cod. proc. pen.; b) l'atto depositato il giorno 31 ottobre 2014, ultimo giorno utile per proporre appello, non recando alcuna indicazione in ordine all'ora in cui tale operazione di deposito è stata effettuata, potrebbe essere stato depositato in orario pomeridiano, nel quale le Cancellerie sono chiuse al pubblico, quindi l'operazione dovrebbe intendersi essere stata eseguita il giorno successivo e, pertanto, tardivamente (anche su questo punto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiarisce che il deposito è intervenuto nel primo pomeriggio del giorno 31 ottobre 2014); c) in ogni caso, non risultando che il ricorso sia pervenuto tempestivamente presso la Cancelleria del Tribunale del riesame, esso dovrebbe essere comunque considerato tardivo; d) non vi è alcuna indicazione in ordine alla persona che ha materialmente curato il predetto deposito, sicché non sarebbe possibile accertare la provenienza dell'atto medesimo che, di conseguenza, non può essere ritenuto, in assenza di elementi probatori in tal senso, provenire da soggetto legittimato a proporre l'impugnazione.

Gli argomenti svolti dal Tribunale non possono essere considerati fondati.

Quanto al primo argomento, osserva il Collegio che l'art. 310 cod. proc. pen. disciplina i casi in cui il Pubblico ministero può, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., interporre appello avverso le ordinanze in materia di misura cautelari personali.

Quanto alle modalità di presentazione dell'appello, stante l'espresso richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 310 cod. proc. pen., si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 7 del già citato art. 309.

La prima di esse prevede che la richiesta di riesame (ovvero, per effetto del richiamo normativo operato dal citato art. 310, la proposizione dell'appello) avvenga tramite presentazione di apposito ricorso nella Cancelleria del Tribunale indicato al successivo comma 7, cioè il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di appello o la sua Sezione distaccata nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; precisa il ricordato comma 4 che per la presentazione della impugnazione si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583 del codice di rito, cioè le ordinarie modalità di presentazione delle impugnazioni.

L'art. 582 cod. proc. pen. a sua volta prevede che, salva diversa disposizione legislativa, l'impugnazione è presentata personalmente, o a mezzo di incaricato, nella Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; qui il pubblico ufficiale che riceve l'atto depositato attesta con la sua indicazione la data in cui l'operazione è avvenuta e la persona che lo ha compiuta, rilasciandone, se richiesto, attestazione.

Alle sole parti private ed ai loro difensori è consentito, ai sensi del comma 2 del citato art. 582 cod. proc. pen., depositare l'atto presso un Tribunale ovvero un Ufficio del Giudice di pace ubicato in luogo diverso rispetto a quello che sarebbe stato ordinariamente competente per l'effettuazione dell'atto in questione.

Va precisato che per luogo diverso deve intendersi un luogo geografico diverso, cioè un Tribunale od un Ufficio del giudice di pace ubicato in una sede giudiziaria diversa da quella che sarebbe stata ordinariamente competente alla valida ricezione dell'atto; ne è prova di ciò la inammissibilità del deposito dell'impugnazione avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace se effettuato da una parte privata presso il Tribunale della stessa città ove ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 luglio 2013, n. 28656).

Alla luce di questa rapida, ma esaustiva rispetto alle finalità, ricostruzione normativa non risultano elementi dai quali desumere che il deposito debba avvenire non presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emanato l'atto impugnando ma presso la Cancelleria della ripartizione interna di tale ufficio

giudiziario che ha adottato l'atto in questione; in altre parole non vi è alcun indice normativo da cui far derivare la conseguenza che la impugnazione avverso i provvedimenti del Gip di un determinato Tribunale debba essere depositata presso la Cancelleria dell'Ufficio Gip e non presso la Cancelleria di quel Tribunale; in tale senso appare, infatti deporre - oltre al dato testuale offerto dall'art. 582 cod. proc. pen. laddove si parla di Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, e per giudice deve evidentemente intendersi l'ufficio giudiziario che è, appunto, il Tribunale e non il Gip che è ripartizione funzionale dell'ufficio - un orientamento già in passato espresso da questa Corte in fattispecie per certi versi analoga alla presente nella quale la Corte precisò che l'impugnazione proposta davanti alla Corte di appello in luogo della Corte di assise di appello non determina alcuna inammissibilità del gravame, attesa anche l'essenziale unitarietà funzionale dell'ufficio della Corte d'appello rispetto a quello distrettuale di appartenenza (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 9 aprile 2004, n. 16883).

E' peraltro evidente che, in un caso come quello descritto, i termini per provvedere sul ricorso in appello previsti dall'art. 310 cod. proc. pen. inizieranno a decorrere, come di regola, dal momento in cui il giudice funzionalmente competente per l'appello riceverà l'ordinanza appellata e gli atti su cui questa si fonda.

Legittimamente, pertanto, il Procuratore della Repubblica di Torino ha presentato l'appello cautelare avverso il provvedimento di modifica di una misura cautelare emesso dal Gip presso quel Tribunale tramite deposito del relativo atto presso la Cancelleria dibattimentale di quello stesso Tribunale;

Riguardo alla seconda ragione di inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Torino, legata al fatto che, essendo intervenuto il deposito in ipotesi in orario in cui gli uffici erano chiusi al pubblico, esso doveva intendersi essere stato eseguito il giorno successivo, rileva il Collegio che anche in questo caso il ragionamento svolto dal Tribunale risulta essere difettivo, in quanto smentito da una circostanza in fatto che, stante la natura schiettamente processuale delle censure svolta dal Pm avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'inammissibilità del suo ricorso in appello, ben può essere apprezzata da questa Corte stante la possibilità di essa di accedere, in materia processuale, anche al fatto.

E', infatti, ben vero che la disposizione di cui all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., secondo il quale il termine per compiere atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui l'ufficio viene chiuso al pubblico - sebbene non sia riferibile all'organo giudicante per il quale, se il termine è previsto in giorni e non in ore, si considera tempestivo il deposito del

provvedimento purché avvenuto entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile (Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 maggio 1996, n. 2016) - è, secondo la più rappresentata giurisprudenza, applicabile anche al Pm (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 gennaio 1995, n. 3966), di tal che sarebbe intempestivo, e perciò inammissibile, il gravame presentato, nella specie dal Pm, oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario nel giorno di scadenza del termine per impugnare, a nulla rilevando la presenza, nell'ufficio medesimo, al momento della presentazione dell'atto, di personale in servizio (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 febbraio 2004).

L'applicazione del ricordato principio presuppone, tuttavia, che sia stato accertato che, nel caso che ora è in esame, la data in cui il Pm di Torino ha proposto il gravame dichiarato inammissibile dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, fosse l'ultimo giorno utile per l'effettuazione del predetto incombenza.

Rileva, infatti, a tale proposito il Collegio che il termine di 10 giorni per la impugnazione ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. decorre per il pubblico ministero non dalla data in cui il provvedimento è stato emesso, come parrebbe opinare il Tribunale di Torino, ma dal momento in cui l'Ufficio della pubblica accusa, ancorché non ancora il magistrato persona fisica concretamente incaricato della trattazione del procedimento nell'ambito del quale è stata adottata la misura in ipotesi oggetto di impugnazione, abbia avuto formale cognizione della adozione da parte del Gip del provvedimento suscettibile di gravame (Corte di cassazione, Sezione I penale, 22 marzo 2011, n. 11484); a tale proposito non essendo sufficiente la mera annotazione della comunicazione nel cosiddetto "registro di passaggio", essendo necessaria, per la decorrenza del detto termine, la formale annotazione della data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio di procura sull'originale del provvedimento (Corte di cassazione, Sezione V penale, 18 luglio 2011, n. 28442; in senso analogo relativamente alla decorrenza per il Pm del termine per impugnare in sede cautelare: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 luglio 2013, n. 28843).

Nel caso che interessa non vi è in atti alcun elemento dal quale trarre la convinzione, né tantomeno la certezza, che il provvedimento sia stato portato a conoscenza del Pm lo stesso giorno, 21 ottobre 2014, in cui il provvedimento è stato emesso, né vi è alcuna annotazione sull'originale dell'atto da parte dell'Ufficio della Procura della Repubblica che attesti tale dato.

In assenza, pertanto, di elementi certi in ordine alla decorrenza del termine per il Pm per proporre l'appello dichiarato inammissibile perché tardivo dal Tribunale con la ordinanza impugnata, deve, viceversa, in attuazione del generale principio del *favor impugnationis*, applicabile oltre che nei confronti

della parte privata anche in quelli della parte pubblica (cfr. in tal senso Corte di cassazione, Sezione V penale 17 febbraio 2014, n. 7403; *idem* Sezione V penale, 25 maggio 2009, n. 21581), da una parte ritenersi viziata la pronuncia del Tribunale, che ha dichiarato la tardività dell'appello proposto dal Pm, avendo detto giudice fatto malgoverno della disciplina legislativa in materia di termine per la proposizione dell'appello cautelare da parte del pubblico ministero e considerarsi, d'altra parte, tempestiva la proposizione del gravame cautelare da parte del Pm di Torino.

A nulla poi rileva che l'atto di impugnazione sia materialmente pervenuto presso la Cancelleria del riesame in data 3 novembre 2014, quindi secondo la ricostruzione del Tribunale ampiamente oltre la scadenza del decimo giorno utile per la proposizione del gravame; infatti, ai fini della tempestività del ricorso non deve farsi riferimento al momento in cui l'atto è pervenuto presso l'ufficio di Cancelleria che, in forza della specifica ripartizione interna al Tribunale delle competenze si occupa della trattazione delle impugnazioni dei provvedimenti che riguardano le impugnazioni cautelari, essendo sufficiente l'avvenuto tempestivo deposito, così come dianzi delineato, dell'atto impugnatorio presso la Cancelleria del Tribunale ove ha sede la Sezione competente per il riesame.

Parimenti privo di pregio è il rilievo riguardante la mancata identificazione della persona che materialmente ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino il ricorso in appello cautelare.

Già in un recente passato, infatti, questa Corte ebbe a stabilire (in fattispecie in parte simile a quella ora in esame), ed il principio allora enunciato è tuttora pienamente condivisibile, che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addebita a riceverlo (Corte di cassazione, Sezione II penale, 29 settembre 2014, n. 40254)

Nel caso in esame l'atto di gravame, materialmente redatto su carte intestata della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, sottoscritto da magistrato addetto a tale ufficio nella sua qualità di sostituto procuratore della

AN

Repubblica e ricevuto dal funzionario addetto del Tribunale subalpino, deve presumersi essere stato depositato personalmente dal soggetto che lo ha sottoscritto, non essendovi, comunque, alcuna obbiettiva incertezza sulla sua legittima provenienza da parte dell'ufficio competente per la impugnazione dei provvedimenti del tipo di quello nella specifica occasione onerato di gravame.

In conclusione la ordinanza con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dal locale Procuratore della Repubblica avverso la ordinanza del 21 ottobre 2014 avente ad oggetto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere già applicata a Ritaccio Patrizio con quella degli arresti domiciliari deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Torino che, in diversa composizione, provvedere a riesaminare la fondatezza o meno del gravame ~~pa~~ suo tempo proposto dal Pm con l'atto dichiarato inammissibile con l'ordinanza ora annullata.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.


Così deciso in Roma, il 7 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Luigi Ferraro

Il Presidente

Ubaldo Scalfari



5.000
Roma
20/11/14
M